

II GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – AREA CENTRO

Avv. Prof. Laura Della Porta

nominata ai sensi dell'art. 52 e 53 del Regolamento di Giustizia e Disciplina (RGD) per l'Area Centro

nell'ambito del

Procedimento n. 01/2026

Gara: Campionato Individuale Silver GAF - 1ª Prova Regionale

Luogo e data: Fermo, 22 febbraio 2026

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

NEI CONFRONTI DI:

1. **Sig.ra Monica Brandimarte** (tessera n. *omissis*), tecnico della società MA.MO.TI.
2. **Società ASD MA.MO.TI.** (cod. 2040), con sede in Porto Sant'Elpidio.

Letti gli atti del procedimento, in particolare il verbale di gara a firma del SDG avv. Eugenia Santarelli e del PDG sig.ra Francesca Maceratini; esaminate le memorie integrative pervenute in data 03/03/2026, 04/03/2026 e 07/03/2026,

IN FATTO

Il procedimento trae origine dal verbale di omologazione della gara in oggetto, redatto dal Segretario di Gara (SDG) Avv. Eugenia Santarelli e controfirmato dal Presidente di Giuria (PDG) sig.ra Francesca Maceratini.

In data 22/02/2026, il tecnico sig.ra Monica Brandimarte, della società MA.MO.TI., si presentava presso l'impianto di gara con oltre 30 minuti di ritardo rispetto all'orario previsto per il proprio turno. Assume la sig.ra Brandimarte di essersi presentata in campo prova in conformità con l'ordine di lavoro ufficiale ricevuto via mail il 19/02/2026 e giustifica il proprio ritardo sulla base della circostanza che la variazione d'orario è stata comunicata tramite canali informali (WhatsApp) a fronte della validità della comunicazione istituzionale.

Nonostante il ritardo, il tecnico sig.ra Brandimarte si tratteneva nel campo prova in tal modo ritardando ulteriormente l'ingresso in campo gara delle atlete. Intervenuta la PDG sig.ra Maceratini per sollecitare l'ingresso immediato in campo, onde evitare lo slittamento dell'intera manifestazione, il tecnico reagiva con estrema veemenza.

Nello specifico, la sig.ra Brandimarte apostrofava la PDG con l'epiteto "*cafona*" e minacciava denunce. Il tecnico, nelle proprie difese, precisa di aver definito "*cafona*" la PDG e aver ventilato una "denuncia" (intesa come segnalazione agli organi federali per il comportamento dell'ufficiale di gara), in risposta ad una presunta dichiarazione del PDG che avrebbe apostrofato il tecnico come "maleducata".

Sollecitato l'ingresso delle atlete in campo gara da parte della PDG, dapprima il tecnico chiedeva uno slittamento di tale ingresso e poi, ignorando le prescrizioni tecniche della PDG — la quale, considerando che le atlete erano prive del riscaldamento che doveva essere effettuato in campo prova e prive del riscaldamento all'attrezzo del campo gara e quindi, a rischio infortunio, sconsigliava la partecipazione delle atlete — il tecnico entrava forzatamente in campo gara mentre le altre ginnaste del medesimo turno stavano già gareggiando. In tale frangente, rivolgeva alla sig.ra Maceratini, davanti a testimoni e atlete, la minaccia: "*Vedrai cosa ti succede*".

La difesa del tecnico ha giustificato le proprie reazioni verbali come reazione ad una provocazione subita e come dovute alla tensione determinata da un improvviso malessere accusato da una delle atlete.

IN DIRITTO

1. **Sulla validità delle comunicazioni digitali.** Si rigetta l'eccezione difensiva circa la presunta "informalità" delle comunicazioni via WhatsApp. Sebbene non costituisca il canale primario di notifica istituzionale, l'utilizzo di applicativi di messaggistica istantanea è prassi consolidata e comunemente accettata nell'ambiente tecnico per la gestione operativa delle gare in tempo reale. Ai sensi dell'Art. 7 RGD, l'ignoranza o l'errata interpretazione dei comunicati ufficiali o delle loro variazioni operative non può essere invocata come causa di giustificazione. È onere del tecnico e della società monitorare tutti i canali di comunicazione attivi per garantire la regolarità della partecipazione.
2. **Sulla gestione dell'indisposizione dell'atleta.** Il paventato malessere fisico di una ginnasta non conferisce alla società o al tecnico alcun diritto di ottenere lo slittamento del turno o una variazione del programma di gara a scapito degli altri concorrenti. In tali circostanze, l'unica opzione regolamentare consentita è la rinuncia alla partecipazione dell'atleta indisposta. L'insistenza nel pretendere un trattamento d'eccezione e il successivo ingresso forzato in pedana in assenza di riscaldamento in campo gara e all'attrezzo costituiscono una grave violazione dei doveri di lealtà, rettitudine e protezione dell'incolumità fisica degli atleti.
3. **Responsabilità del Tecnico.** Le condotte della sig.ra Brandimarte hanno portato plurioffensiva ed integrano certamente già *prima facie* la violazione dell'Art. 34 RGD (comportamento irrispettoso e intemperanza verbale), norma di chiusura e residuale rispetto all'ipotesi in cui la condotta "*non integri più grave fattispecie*", ciò che nel caso di specie si ritiene sussistere ai sensi dell'art. 32 del RGD (Aggressione in gara).

Invero, va considerata sia la contestualizzazione pubblica sia la gravità delle condotte tenute nei confronti di una ufficiale di gara nell'esercizio delle sue funzioni (che, in un crescendo di

condotte aggressive, prima veniva disconosciuta nel suo ruolo, poi apostrofata come “cafona”, poi minacciata prospettando denunce ed in seguito con l’espressione “vedrai cosa ti succede”) sia l’evidente scopo intimidatorio di tali reiterate aggressioni verbali, finalizzate a turbare l’equilibrio psicologico e la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo (integrando in tal modo anche gli estremi della minaccia così come delineata dalla giurisprudenza ordinaria in sede penale) ed accompagnate da condotte volutamente e patentemente inosservanti delle direttive e delle indicazioni della medesima PDG.

L’eloquio utilizzato, prescindendo dalla rilevanza o dalla potenziale giustificazione dello stesso come vorrebbe il tecnico Brandimarte, è parte di una complessiva condotta aggressiva tenuta dal tecnico e finalizzata ad interferire sul regolare funzionamento di una gara; infatti, emerge documentalmente ed è rimasto incontestato, che le predette condotte si sono tradotte in una consapevole alterazione dell’andamento della competizione (ritardandone l’avvio e poi interferendo con il relativo svolgimento in spregio dei richiami della PDG) ed hanno financo posto a rischio l’incolumità fisica delle atlete accompagnate dalla stessa sig.ra Brandimarte (introdotte da quest’ultima sul campo di gara in assenza di idoneo riscaldamento, ancora una volta ignorando le prescrizioni della PDG).

Premesso quanto sopra si ritengono sussistenti gli estremi per l’applicazione del citato art. 32 del RGD con applicazione della sanzione inibitoria per un periodo non inferiore ad un anno ivi previsto.

Ferma l’applicazione di tale sanzione per la violazione più grave rilevabile, va rimarcato il carattere plurioffensivo della condotta della incolpata in quanto, nel suo esplicarsi, essa ha altresì assunto connotazioni sia offensive della dignità e del prestigio degli Organi Federali (sanzionata anch’essa dall’art. 28 RGD) sia, per aver ignorato le direttive tecniche sulla sicurezza delle atlete, lesive del principio fondamentale di lealtà e rettitudine di cui all’Art. 2, comma 3.

La natura pubblica dell’offesa e la reiterazione del comportamento aggressivo davanti alle atlete aggravano il profilo disciplinare dell’incolpata.

Questo Giudice ritiene detto comportamento censurabile anche in quanto non rispettoso dei valori etici che lo sport ha il dovere di coltivare. Avendo l’attività sportiva una funzione sociale, educativa e culturale, non è pensabile che l’ordinamento federale possa tollerare l’indifferenza rispetto alle condotte atte a mettere in crisi o alterare tale sistema di valori riconosciuti anche a livello Costituzionale (art 33 Costituzione testo novellato), a maggior ragione in considerazione del fatto che, in base a quanto riportato nella documentazione in atti, l’incolpata sarebbe già in precedenza incorsa in analoghe contestazioni. Dette precedenti contestazioni, però, in quanto non documentalmente provate, non potranno essere prese in considerazione come aggravanti nella determinazione della sanzione da comminare.

- 4. Responsabilità della Società.** La ASD MA.MO.TI. risponde a titolo di **responsabilità oggettiva** ai sensi dell’Art. 6 RGD per i fatti compiuti dal proprio tesserato

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Territoriale, visti gli artt. 9, 11, 12, 17, 24, 28, 32 e 34 del Regolamento di Giustizia e Disciplina:

1. **DICHIARA** la Sig.ra **Monica Brandimarte** responsabile delle infrazioni ascritte e le **IRROGA**:
 - La sanzione della **sospensione per 30 giorni (trenta giorni)** da ogni attività federale.
 - La sanzione dell'**Ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00)**.
2. **DICHIARA** la società **ASD MA.MO.TI.** responsabile a titolo di responsabilità oggettiva e recidiva e le **IRROGA**:
 - La sanzione dell'**Ammenda di € 500,00 (mille/00)**.

Dispone:

- Il termine per il pagamento delle ammende in **15 (quindici) giorni** dalla pubblicazione della presente.
- La comunicazione della presente sentenza alla Procura Federale e la sua pubblicazione sul sito ufficiale FGI.

Avverso la presente decisione è ammesso reclamo alla Corte Sportiva d'Appello entro 5 giorni dalla pubblicazione.

Roma, 9 marzo 2026

Il Giudice Sportivo Territoriale

F.to Avv. Prof. Laura Della Porta